



Atleta: U.M.

Ricorso proposto dall' Atleta U.M. per lo scioglimento del vincolo per giusta causa dalla Virtus Volley S. r. l. SSD

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il giorno 6.9.2023, per la discussione di merito, sentiti l'Avv. Luca Giorgio in rappresentanza dell'Atleta e l'avv. Nicola Napolione, in rappresentanza del Sodalizio

PREMESSO

Con lettera di messa in mora inviata alla Virtus Volley in data 19.7.2023, M.U. ha chiesto lo scioglimento del vincolo dalla Società di appartenenza, avendo, a suo dire, la Società violato " le seguenti norme: Art. 9 comma 1 dello Statuto FIPAV (lealtà sportiva); Art. 2, comma 2 lette a) RAT FPAV (condotta conforme ai principi di lealtà sportiva); Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI (lealtà e correttezza sportiva); Artt, 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale Fipav (lealtà e responsabilità delle società".

A fronte del diniego del Sodalizio allo scioglimento del vincolo, l'Atleta ha presentato **ricorso contestando**:

- **il vincolo sportivo** che nell' instaurare un rapporto contrattuale esclusivo con la società di appartenenza favorisce la "patrimonializzazione degli atleti dilettanti, con la conseguente considerazione (di fatto) delle loro prestazioni sportive come oggetto di compravendita, scambio e/o prestito con esplicita finalità lucrativa";

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



- il **"mero intento speculativo della società vincolante"** che ha impedito all'Atleta di *"svolgere il proprio lavoro per la stagione sportiva 2023/2024, in violazione dei più comuni principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine sportiva, oltre che di salvaguardia della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport"* obbligandolo al *"pagamento di un prestito annuale da parte della società di destinazione e/o dello stesso giocatore"* nell'esigenza *"del sodalizio di "fare cassa" con i prestiti"*;
- la **violazione degli accordi assunti tra l'Agente rappresentante l'Atleta e la Società vincolante** finalizzati al prestito annuale dell'Atleta a fronte del pagamento di *" €.2.750,00 omnia"*, con sottoscrizione di *"un precontratto"* con impegno a *"formalizzare il prossimo contratto di lavoro sportivo per la stagione sportiva 2023/2024 - con la società Volley Marcianise S.r.l. S.S.D., che a sua volta si impegnava a pagare il prestito annuale concordato"* poi, arbitrariamente violato dalla Società che ha richiesto quasi il doppio. Difatti, l'8.7.2023 *"la società Virtus Volley S.r.l. S.S.D., riferendo telefonicamente di un presunto accordo con i dirigenti della Volley Marcianise S.r.l. S.S.D. - di fatto smentito dalla documentazione prodotta in atti - emetteva arbitrariamente una fattura dell'importo di €. 4.270,00"*, richiesta effettuata nell'imminenza della scadenza dei termini per il trasferimento di atleti di serie A3 previsto per il 12 luglio 2023, di fatto vanificando ed impedendo il trasferimento dell'Atleta poiché il Volley Marcianise non intendeva pagare la maggior somma. Così che l'Atleta è stato costretto *"a dover rinunciare al proprio lavoro, alla propria passione e ad una stagione sportiva di sicura crescita in considerazione della sua giovane età"*.
- il **comportamento del Sodalizio** che ha convocato l'Atleta *"per le visite mediche e per l'inizio delle attività"* il 19.7.2023, ad arte *"lo stesso giorno in cui è pervenuta la richiesta di scioglimento del vincolo, al solo fine di supportare un fittizio interesse della Virtus Volley S.r.l. S.S.D. verso il proprio Atleta, seppur nella consapevolezza che il roster per la stagione"*

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



2023/2024 è già al completo e che la società non ha mai proposto alcun contratto di lavoro al proprio Atleta, non rientrando nei progetti societari per il prossimo campionato".

Per tutti i suesposti motivi l'Atleta ha chiesto che la CTA "disponga ex art. 35 RAT FIPAV lo scioglimento immediato del vincolo sportivo sussistente tra l'Atleta Marco Ulisse e la società Virtus Volley S.r.l. S.S.D., per giusta causa addebitabile al sodalizio e senza versamento di alcun indennizzo. Si sottopone all'attenzione dell'adita Commissione l'opportunità di trasmettere la presente istanza anche alla Procura Federale FIPAV per tutti gli adempimenti di propria competenza in relazione all'eventuale accertamento di irregolarità e/o illeciti nel comportamento tenuto dalla Virtus Volley S.r.l. S.S.D. e dai suoi dirigenti nei confronti dell'Atleta Marco Ulisse".

La società ha contestato, con memoria, quanto asserito dall'Atleta, rilevando l'infondatezza della domanda laddove "l'unica motivazione adottata dall'atleta (il fine speculativo) non può essere ricondotta nell'ambito di ciò che viene stabilito dall'art. 35 R.A.T. FIPAV laddove è stabilito che "il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo". A sommosso parere di codesta difesa, quindi, non può costituire motivo di giusta causa la mancata definizione di una trattativa per il prestito dell'atleta così come si è svolta nei fatti, invocando un intento puramente speculativo che neppure sussiste. La FIPAV, infatti, come anche affermato in precedenti pronunce della C.T.A. e degli Organi giurisdizionali FIPAV, non ha poteri valutativi sugli accordi economici che intercorrono tra società e/o sui contratti intercorrenti tra atleti e società affiliate che rimangono affidati all'autonomia privata".

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



La Società, riguardo le trattative per il prestito, ha evidenziato - producendo l' intervenuto scambio di messaggi tra le parti - *"che la stessa procuratrice" dell' Atleta "Mattucci era perfettamente consapevole del fatto che la definitiva trattativa sull' ammontare del prestito dell' atleta suo rappresentato doveva essere necessariamente conclusa tra i sodalizi e che il colloquio inizialmente intrattenuto con il presidente Cennerilli non poteva ritenersi vincolante dell'importo di € 2.750,00, stante anche l'intervenuta e tempestiva comunicazione del 29 giugno 2023 (di ben due dirigenti della Virtus Volley) che la modificava in leggero aumento per le addotte ed evidenziate ragioni societarie".*

L'importo di *"€ 3.500,00 oltre iva"* era stato già preventivamente comunicato e concordato *"per intervenuti e definitivi colloqui tra i DS Pesa e il Ds Brunetti"*, non esistendo alcun diverso *"accordo sottoscritto tra i sodalizi di cessione del diritto sportivo sul giocatore"*. Quanto alla convocazione, definita da controparte eseguita ad arte dal Sodalizio di appartenenza, perché successiva alla lettera di messa in mora, la Società *"ha regolarmente convocato il proprio atleta ... per l'effettuazione della visita medica di rito e per la ripresa dell'attività della squadra partecipante al campionato di serie A3 a mezzo raccomandata a/r del 18.07.2023 (invio ore 16.07), a differenza di quanto erroneamente indicato dall' istante il 19.07.2023, evidentemente strumentalizzando il fatto che il sodalizio vincolante abbia formalizzato la convocazione solo lo stesso giorno della ricezione della lettera di messa in mora, pervenuta invece a mezzo p.e.c. il 19.07.2023, quindi il giorno dopo la convocazione (doc.12 ,13, 14 lettera di convocazione, attestazione invio e ricezione convocazione atleta ...)"*. L'Atleta è stato anche chiamato per eseguire la visita medica di rito. Assume inoltre il legale della Società che quest'ultima ha dimostrato ampia disponibilità nei confronti dell'Atleta anche proponendogli *"in data 17 luglio 2023, un ulteriore possibilità di trasferimento a tempo determinato, atteso un interessamento della società di Ferrara (4 Torri Volley Ferrara)*

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



che disputa il Campionato di serie B nazionale, la quale si è manifestata con un offerta ufficiale pervenuta a mezzo e mail, in pari data 17 luglio 2023, dichiarandosi disposta a corrispondere la somma del prestito pari ad € 3.500,00 e finanche a rendersi disponibile ad aumentare gli emolumenti offerti a suo tempo". Così come, nelle stagioni sportive pregresse, ha avuto la "possibilità di giocare in altri sodalizi, rispettivamente a Loreto (AN) in serie B nazionale e Casarano (LE) in A3".

Per tutti i suesposti motivi la Società ha precisato le proprie conclusioni: *"Voglia l'Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti FIPAV respingere la richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio intentata dall' atleta Marco Ulisse per manifesta infondatezza dell'unico motivo addotto a sostegno delle proprie tesi. Si sottopone all'attenzione dell'adita C.T.A. FIPAV, l'eventualità di trasmettere il presente atto, e quelli allegati che riterrà opportuni e necessari, alla Procura Federale Fipav competente, in relazione all'accertamento di eventuali irregolarità e/o illiceità di comportamenti tenuti dall'atleta in violazione del disposto dell'art 30 Regolamento Affiliazioni e Tesseramenti FIPAV".*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non merita l'invocato accoglimento.

In primo luogo, occorre osservare che la Commissione non può entrare nel merito delle valutazioni economiche delle parti né può essere chiamata a giudicare eventuali violazioni delle loro trattative. Il loro contenuto e le pretese economiche di un sodalizio, infatti, vengono in rilievo soltanto nel caso in cui esse appaiano irragionevoli ovvero volte esclusivamente ad impedire lo svincolo dell'atleta, ostacolando così la sua crescita sportiva e, di conseguenza, lo "sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo".

Nella specie, le richieste economiche del Sodalizio devono reputarsi congrue tenuto conto che, per stessa ammissione del ricorrente, l'Atleta "è un giocatore di interesse nazionale".

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



Tutte le contestazioni in ordine ad eventuali violazioni, da parte del Sodalizio, degli accordi intercorsi con la procuratrice dell'Atleta, esulano invece dalla competenza di questa Commissione.

Si osserva, inoltre, che il Sodalizio ha dimostrato di non voler trascurare la salute e la crescita dell'Atleta convocandolo regolarmente sia per la visita medica che per gli allenamenti: pertanto, anche sotto questo profilo, non si ravvisano motivi che possano giustificare lo svincolo coattivo del giocatore.

Infine, si è anticipato che il Sodalizio ha tra l'altro chiesto a questa Commissione di *"trasmettere il presente atto, e quelli allegati che riterrà opportuni e necessari, alla Procura Federale Fipav competente, in relazione all'accertamento di eventuali irregolarità e/o illiceità di comportamenti tenuti dall'atleta in violazione del disposto dell'art 30 Regolamento Affiliazioni e Tesseramenti FIPAV"*.

Sul punto, si segnala che all'esito delle dovute verifiche non è emersa alcuna irregolarità: il 13 maggio u.s. l'Atleta, correttamente è stata autorizzata per il beach volley dalla Società indoor Casarano, che aveva in prestito l'Atleta.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti rigetta il ricorso proposto dall'Atleta U.M., e dispone l'incameramento della tassa versata da M.U. e la restituzione di quella corrisposta dal Sodalizio.

Affissione albo il 27 settembre 2023

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini